

Giovedì 7 giugno 2007

P6_TA(2007)0228

Trattato di Prüm: Rafforzamento della cooperazione transfrontaliera *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sull'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera (6566/2007 — C6-0079/2007 — 2007/0804(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia (6566/2007) ⁽¹⁾,
- visti i progetti di emendamenti del Consiglio (7273/1/2007 del 17 aprile 2007) ⁽¹⁾,
- visto l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
- visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0079/2007),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visti gli articoli 93, 51 e 35 del suo regolamento,
- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0207/2007);

1. approva l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia quale emendata;

2. invita il Consiglio a modificare di conseguenza l'iniziativa;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia;

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Giovedì 7 giugno 2007

5. deplora l'obbligo imposto al Parlamento dal Consiglio di esprimere con urgenza il proprio parere, senza il tempo necessario per una revisione parlamentare, per la mancanza sia di una valutazione completa di impatto, sia di uno studio aggiornato sull'applicazione del trattato di Prüm, nonché di una decisione quadro adeguata concernente la protezione dei dati personali nella cooperazione giudiziaria e di polizia, che ritiene necessaria prima di adottare norme legislative in base al terzo pilastro;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica federale di Germania, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica Italiana, della Repubblica di Finlandia, della Repubblica portoghese, della Romania e del Regno di Svezia.

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI
SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA
D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA
SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI
FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E
DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 1

Titolo

DECISIONE 2007/.../GAI DEL CONSIGLIO del ... sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

DECISIONE **QUADRO** 2007/.../GAI DEL CONSIGLIO del ... sul rafforzamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo ed alla criminalità transfrontaliera

(L'emendamento si applica a tutto il testo)

Emendamento 2

Visto 1

visto il trattato sull'*Unione* europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, **lettera c)**,

visto il trattato sull'*Unione* europea, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 31, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 32 e l'articolo 34, paragrafo 2, **lettera b)**,

Emendamento 3

Visto 2 bis (nuovo)

visto il parere del garante europeo della protezione dei dati, del 4 aprile 2007,

Emendamento 4

Considerando 1

(1) Il Consiglio dell'Unione europea *annette* fondamentale importanza **alla realizzazione di** uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è **una delle preoccupazioni essenziali della** popolazione **degli Stati che fanno parte** dell'Unione.

(1) Il Consiglio dell'Unione europea *attribuisce* fondamentale importanza **a** uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, che è **essenziale per la** popolazione dell'Unione **europea**.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 5

Considerando 10

(10) Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia **possano essere** soddisfatti per tutti gli Stati membri **e per realizzare nei tempi previsti gli obiettivi che esso si prefigge**, occorre rendere **applicabili** a tutti gli Stati membri **le parti essenziali del** trattato di Prüm. La presente decisione del Consiglio **dovrebbe essere basata** pertanto **sulle** principali disposizioni di tale trattato.

(10) Il trattato fra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica di Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, (trattato di Prüm), del 27 maggio 2005, soddisfa tali requisiti. Affinché i requisiti sostanziali del programma dell'Aia **siano** soddisfatti per tutti gli Stati membri, occorre rendere **applicabile** a tutti gli Stati membri **il** trattato di Prüm. La presente decisione **quadro** del Consiglio **integra** pertanto **alcune delle** principali disposizioni di tale trattato, **segnatamente quelle in materia di cooperazione di polizia e giudiziaria nell'Unione europea**.

Emendamento 6

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) Tali miglioramenti nello scambio di dati rappresentano un progresso verso la messa a disposizione di informazioni agli ufficiali di polizia giudiziaria negli Stati membri. È opportuno vigilare affinché le ricerche automatizzate nelle banche dati nazionali di analisi DNA e di identificazione dattiloscopica siano motivate quando si tratta di dati di carattere personale.

Emendamento 7

Considerando 15

(15) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera.

(15) Nel rispetto di determinate condizioni, gli Stati membri dovrebbero poter trasmettere dati personali e non personali per migliorare lo scambio di informazioni in relazione ad eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera **e il cui obiettivo è la prevenzione di reati terroristici. La trasmissione dei dati dovrebbe essere necessaria e proporzionata e fondata su circostanze particolari che diano motivo di pensare che saranno commessi reati.**

Emendamento 8

Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Nell'ambito del suo mandato, Europol dovrebbe anche avere accesso alle banche dati nazionali.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 9

Considerando 16

(16) Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti) **ed operazioni transfrontaliere in caso di pericolo imminente per la vita o l'incolumità individuale.**

(16) Poiché occorre migliorare ulteriormente la cooperazione internazionale, in particolare nella lotta alla criminalità transfrontaliera, la presente decisione **quadro**, oltre a migliorare lo scambio di informazioni, dovrebbe consentire anche una collaborazione più stretta tra le autorità di polizia, ad esempio mediante operazioni di sicurezza congiunte (ad es. pattugliamenti congiunti).

Emendamento 10

Considerando 18

(18) **Gli Stati membri, consci dell'importanza della presente decisione per la protezione dei diritti dell'individuo e consapevoli del fatto** che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente, **dovrebbero provvedere all'efficace attuazione di tutte le norme sulla protezione dei dati contenute nella decisione.**

(18) **Il sistema di concordanza/non concordanza («hit/no hit») offre una struttura che consente di comparare profili anonimi, in cui i dati personali supplementari sono scambiati solo dopo una concordanza, e garantisce un sistema adeguato di protezione dei dati, fermo restando** che la trasmissione di dati personali ad un altro Stato membro richiede un livello adeguato di protezione dei dati da parte dello Stato ricevente.

Emendamento 11

Considerando 18 bis (nuovo)

(18 bis) **Categorie particolari di dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, al credo religioso o filosofico, all'appartenenza a un partito o a un sindacato, all'orientamento sessuale o alla salute dovrebbero essere trattate solo in caso di assoluta necessità e in modo proporzionato ai fini di un determinato caso, nonché nel rispetto di garanzie specifiche.**

Emendamento 12

Considerando 18 ter (nuovo)

(18 ter) **Queste norme specifiche sulla protezione dei dati sono create in mancanza di uno strumento giuridico adeguato sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Se approvato, tale strumento giuridico generale dovrebbe essere applicato all'intero settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale a condizione sempre che il suo livello di protezione dei dati sia adeguato e non inferiore alla protezione prevista dalla Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione delle persone per quanto riguarda l'elaborazione automatica dei dati personali del 28 gennaio 1981 e dal suo Protocollo addizionale dell'8 novembre 2001 e tenga conto della raccomandazione n. R(87)15 del Comitato dei Ministri degli Stati membri del 17 settembre 1987 che disciplina l'utilizzazione dei dati personali nel settore della polizia, anche nel caso in cui i dati non vengano elaborati automaticamente.**

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 13

Considerando 18 quater (nuovo)

(18 quater) Il Parlamento europeo dovrebbe essere consultato su ogni misura di attuazione della presente direttiva quadro.

Emendamento 14

Considerando 18 quinquies (nuovo)

(18 quinquies) È opportuno che il Consiglio adotti quanto prima la decisione quadro relativa ai diritti procedurali per stabilire determinate regole minime sulla messa a disposizione di assistenza legale alle persone negli Stati membri.

Emendamento 15

Considerando 18 sexies (nuovo)

(18 sexies) Per quanto riguarda la trasmissione di informazioni e l'assistenza relative ai grandi eventi e alle manifestazioni di massa, il quadro globale deve essere armonizzato con l'azione comune 97/339/GAI, del 26 maggio 1997, in materia di cooperazione nel settore dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza ⁽¹⁾, con la risoluzione del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla sicurezza delle riunioni del Consiglio europeo e di altri eventi di pari risonanza ⁽²⁾ e con l'Iniziativa del Regno dei Paesi Bassi in vista dell'adozione della decisione del Consiglio concernente il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera di polizia in occasione di eventi che richiamano un gran numero di persone provenienti da vari Stati membri e nell'ambito dei quali l'azione di polizia è principalmente diretta al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione e repressione dei reati ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 147 del 5.6.1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 116 del 30.4.2004, pag. 18.

⁽³⁾ GU C 101 del 27.4.2005, pag. 36.

Emendamento 16

Considerando 20

20. La presente decisione rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi **sanciti**, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

20. La presente decisione **quadro** rispetta i diritti fondamentali ed ottempera ai principi **riconosciuti**, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **Nella presente direttiva quadro si cerca in particolare di assicurare il completo rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini al rispetto per la vita privata e le comunicazioni e alla protezione dei dati personali, come previsto agli articoli 7 e 8 della Carta.**

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA,
DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI
SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI
LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA
D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA
SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI
FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E
DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 17

Considerando 20 bis (nuovo)

20 bis. *La completa revisione e valutazione del funzionamento a tutt'oggi del Trattato di Prüm e l'adozione di una decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro sono presupposti fondamentali per l'efficacia e la corretta attuazione della presente decisione quadro.*

Emendamento 18

Articolo 1, alinea

Con la presente decisione gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini. A tal fine la presente decisione contiene disposizioni nei seguenti settori:

Con la presente decisione **quadro** gli Stati membri mirano a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nei settori disciplinati dal titolo VI del trattato UE e, in particolare, lo scambio di informazioni fra le agenzie responsabili della prevenzione dei reati e le relative indagini, **come previsto all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri⁽¹⁾ nonché agli articoli 1-4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002 sulla lotta contro il terrorismo⁽²⁾ assicurando al contempo un adeguato livello di protezione dei dati.** A tal fine la presente decisione **quadro** contiene disposizioni nei seguenti settori:

⁽¹⁾ GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3.

Emendamento 19

Articolo 1, punto 4

4) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure (capo 5).

4) disposizioni sulle condizioni e sulla procedura per rafforzare la cooperazione di polizia alle frontiere attraverso varie misure **definite** (capo 5).

Emendamento 20

Articolo 1, punto 4 bis (nuovo)

4 bis) disposizioni relative alla protezione dei dati (Capo 6, articolo 14, paragrafo 2 e articolo 16, paragrafi 2 e 4).

Emendamento 21

Articolo 1 bis (nuovo)

Articolo 1 bis

Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:

1) «reati»: reati enumerati all'articolo 2 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio;

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- 2) «reati terroristici»: reati enumerati agli articoli da 1 a 4 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio;
- 3) «dati personali»: qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile («persona interessata»); si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento a un numero di identificazione o a uno o più elementi specifici della sua identità fisica o fisiologica;
- 4) «trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione o la modifica, la lettura, l'estrazione, la consultazione, l'impiego, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, nonché il congelamento, la cancellazione o la distruzione di dati; ai fini della presente decisione quadro, il trattamento comprende altresì la notifica dell'esistenza o dell'assenza di una concordanza;
- 5) «consultazione automatizzata»: l'accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un altro servizio che dà origine a una risposta interamente automatizzata;
- 6) «indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 7) «blocco»: contrassegno dei dati memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;
- 8) «parte non codificante del DNA»: le aree cromosomiche che non contengono alcuna espressione genetica, ovvero non note per fornire informazioni su caratteristiche ereditarie specifiche; senza pregiudizio di eventuali progressi scientifici, non verranno rivelate, né ora né in futuro, ulteriori informazioni sulla parte non codificante del DNA.

Emendamento 22

Articolo 1 ter (nuovo)

Articolo 1 ter

Gli Stati membri operano una netta distinzione fra i dati personali relativi a:

- una persona sospettata di aver commesso un reato o di avervi partecipato,

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- *una persona condannata per un reato,*
- *una persona al cui riguardo sussistono validi motivi per credere che commetterà un reato,*
- *una persona suscettibile di essere chiamata a testimoniare nell'ambito di indagini relative a reati o di procedimenti penali ulteriori,*
- *una persona vittima di un reato o al cui riguardo taluni fatti fanno pensare che potrebbe essere vittima di un reato,*
- *una persona in grado di fornire informazioni su reati,*
- *una persona con cui una delle succitate persone è in contatto o a cui è associata, e*
- *una persona che non rientra in alcuna delle succitate categorie.*

Emendamento 23

Articolo 2, paragrafo 1

1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione, il trattamento dei dati **contenuti** negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

1. Gli Stati membri si impegnano a creare e a gestire schedari nazionali di analisi del DNA per le relative indagini. Ai sensi della presente decisione **quadro**, il trattamento dei dati **personali** negli schedari è effettuato a norma della presente decisione, conformemente **alle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e in ossequio** alla legislazione nazionale applicabile al trattamento in questione.

Emendamento 24

Articolo 2, paragrafo 2

2. Allo scopo di attuare la presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano **disponibili** dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA **di cui al paragrafo 1, prima frase**. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

2. Allo scopo di attuare la presente decisione **quadro**, gli Stati membri garantiscono che siano **accessibili** dati indicizzati dei rispettivi schedari nazionali di analisi del DNA, **aperti per indagini relative a reati**. Tali dati indicizzati contengono unicamente i profili DNA provenienti dalla parte non codificante del DNA ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («profili DNA non identificati») sono riconoscibili come tali.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 25

Articolo 3, paragrafo 1

1. Per le indagini sui reati gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri **di cui all'articolo 6** ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

1. Per le indagini sui reati **penali** gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali di altri Stati membri ad accedere ai dati indicizzati dei loro schedari di analisi del DNA, con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei profili DNA. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto **delle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6** e della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

Emendamento 26

Articolo 5

Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

Qualora si constati la concordanza di profili DNA nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 3 e 4, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria **e in base alle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6**.

Emendamento 27

Articolo 6

Articolo 6

soppresso

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1. **Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 3 e 4. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.**

2. **Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte negli articoli 3 e 4.**

Emendamento 28

Articolo 7, paragrafo 1, alinea

Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso, il profilo DNA di una determinata persona che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

1. Se, nell'ambito di indagini o procedimenti penali in corso **relativi alla commissione di reati**, il profilo DNA di una determinata persona **sospettata di aver commesso tale reato** che si trova nel territorio dello Stato membro richiesto non è disponibile, quest'ultimo fornisce assistenza giudiziaria prelevando e analizzando il materiale cellulare della persona in questione, nonché trasmettendo il profilo DNA ottenuto, se:

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 29

Articolo 7, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Il prelievo di materiale cellulare avviene unicamente in virtù del diritto nazionale e a fini specifici e risponde ai requisiti in materia di necessità e di proporzionalità.

Emendamento 30

Articolo 8

Al fine dell'attuazione della presente decisione, gli Stati membri garantiscono che siano **disponibili** dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

Al fine dell'attuazione della presente decisione **quadro**, gli Stati membri garantiscono che siano **accessibili** dati indicizzati relativi al contenuto dei sistemi nazionali automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati per la prevenzione dei reati e le relative indagini. I dati indicizzati contengono unicamente dati dattiloscopici ed un numero di riferimento. I dati indicizzati non contengono alcun dato che consenta l'identificazione diretta della persona interessata. I dati indicizzati che non sono attribuiti a nessuno («dati dattiloscopici non identificati») devono essere riconoscibili come tali.

Emendamento 31

Articolo 9, paragrafo 1

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, di cui all'articolo 11, ad accedere ai dati indicizzati dei loro sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica creati a tal fine con la facoltà di procedere ad una consultazione automatizzata tramite il raffronto dei dati dattiloscopici. Le consultazioni possono essere svolte solo caso per caso e nel rispetto **delle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e** della legislazione nazionale dello Stato membro richiedente.

Emendamento 32

Articolo 10

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria.

Qualora si constati la concordanza di dati dattiloscopici nell'ambito della procedura di cui all'articolo 9, la trasmissione di altri dati personali concernenti i dati indicizzati, nonché di altre informazioni, avviene in base alla legislazione nazionale dello Stato membro richiesto, comprese le disposizioni relative all'assistenza giudiziaria **e le norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6.**

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 33

Articolo 11

Articolo 11

soppresso

Punto di contatto nazionale e misure di attuazione

1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui all'articolo 9. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici delle procedure descritte nell'articolo 9.

Emendamento 34

Articolo 12, paragrafo 1

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, **nonché allo scopo di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblici**, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

- 1) i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e
- 2) i dati relativi ai veicoli.

Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

1. Per la prevenzione dei reati e le relative indagini e in caso di altri illeciti che rientrino nella competenza dei tribunali e delle procure dello Stato membro che effettua la consultazione, gli Stati membri autorizzano i punti di contatto nazionali degli Stati membri, di cui al paragrafo 2, ad accedere ai seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli con la facoltà di procedere a consultazioni automatizzate caso per caso:

- 1) i dati relativi ai proprietari o agli utenti, e
- 2) i dati relativi ai veicoli.

Le consultazioni possono essere effettuate soltanto con un numero completo di telaio o un numero completo di immatricolazione. Le consultazioni possono essere svolte solo nel rispetto **delle norme sulla protezione dei dati di cui al capo 6 e** della legislazione nazionale dello Stato membro che effettua la consultazione.

Emendamento 35

Articolo 12, paragrafo 2

2. Per la trasmissione di dati di cui al paragrafo 1, ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per le richieste che riceve. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile. Le misure di attuazione di cui all'articolo 34 disciplinano i dettagli tecnici della procedura.

soppresso

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 36

Articolo 14, paragrafo 1

1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, *semprechè* la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette.

1. Per la prevenzione di reati e il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici durante eventi di rilievo a dimensione transfrontaliera, in particolare eventi sportivi o riunioni del Consiglio Europeo, gli Stati membri si trasmettono, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali, qualora condanne definitive o altre circostanze facciano presupporre che le persone interessate commetteranno reati in occasione di questi eventi o che costituiranno una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblici, *semprechè* la trasmissione di tali dati sia consentita dalla legislazione nazionale dello Stato membro che li trasmette **e qualora sia necessaria e proporzionata in una società democratica, per fini specifici e caso per caso.**

Emendamento 37

Articolo 15

Articolo 15

soppresso

Punto di contatto nazionale

Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale per la trasmissione di dati di cui agli articoli 13 e 14. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

Emendamento 38

Articolo 16, paragrafo 1

1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri, **di cui al paragrafo 3**, i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno **i reati di cui agli articoli da 1 a 3, della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo.**

1. Allo scopo di prevenire i reati terroristici, gli Stati membri, in singoli casi, nel rispetto della legislazione nazionale, **dei principi giuridici di base e dei diritti fondamentali**, e anche senza che sia loro richiesto, possono trasmettere ai punti di contatto nazionali degli altri Stati membri i dati personali e le informazioni di cui al paragrafo 2, ove ciò sia necessario perché particolari circostanze fanno presupporre che le persone interessate commetteranno reati **terroristici.**

Emendamento 39

Articolo 16, paragrafo 2

2. I dati da trasmettere comprendono **cognome, nome, data e luogo di nascita, nonché** una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

2. I dati da trasmettere comprendono **solo i dati personali e** una descrizione delle circostanze dalle quali deriva la presunzione di cui al paragrafo 1.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 40

Articolo 16, paragrafo 3

3. Ogni Stato membro designa un punto di contatto nazionale preposto allo scambio delle informazioni con i punti di contatto nazionali degli altri Stati membri. Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla legislazione nazionale applicabile.

soppresso

Emendamento 41

Articolo 16, paragrafo 4 bis (nuovo)

4 bis. A prescindere da tali condizioni, i dati personali possono essere trattati unicamente per i fini di cui al paragrafo 1. I dati trasmessi devono essere cancellati senza indugio quando i fini di cui al paragrafo 1 sono stati raggiunti o non possono più essere raggiunti e, in ogni caso, al più tardi due anni dopo la data di trasmissione.

Emendamento 42

Articolo 17, paragrafo 2

2. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l'assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte **o consentire a detti funzionari, ove la legislazione dello Stato membro di destinazione lo consenta, di esercitare i loro poteri esecutivi in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine.** Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione. **I funzionari degli altri Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione che si assume la responsabilità del loro operato.**

2. I funzionari degli Stati membri di origine sono soggetti alla legislazione nazionale dello Stato membro di destinazione. Ogni Stato membro, in quanto Stato membro di destinazione, può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e con l'assenso dello Stato membro di origine, conferire poteri esecutivi a funzionari degli altri Stati membri di origine che partecipano ad operazioni congiunte Tali poteri esecutivi possono essere esercitati unicamente sotto il controllo e, di norma, in presenza di funzionari dello Stato membro di destinazione.

Emendamento 43

Articolo 17 bis (nuovo)

Articolo 17 bis

Misure in caso di pericolo imminente

1. In una situazione di emergenza, i funzionari di uno Stato membro possono attraversare senza una preventiva autorizzazione di un altro Stato membro (lo «Stato membro di destinazione») la frontiera comune al fine di adottare, nella zona di frontiera nel territorio dello Stato membro di destinazione e nel rispetto del diritto nazionale di quest'ultimo, e misure provvisorie necessarie allo scopo di scongiurare ogni pericolo imminente per la vita o l'integrità fisica delle persone.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

2. *Vi è situazione di emergenza ai sensi del paragrafo 1 quando il fatto che i funzionari dello Stato membro di destinazione tardino ad assumersi la responsabilità di cui all'articolo 17, paragrafo 2 rischia di favorire l'insorgenza del pericolo.*

3. *I funzionari che attraversano la frontiera avvisano immediatamente lo Stato membro di destinazione della loro presenza. Quest'ultimo accusa ricezione di tale informazione e prende immediatamente le misure che sono necessarie per scongiurare il pericolo e per riprendere il controllo della situazione. I funzionari che attraversano la frontiera possono agire nel territorio dello Stato membro di destinazione solo fino a quando quest'ultimo abbia adottato le misure protettive necessarie. I funzionari che attraversano la frontiera sono tenuti a rispettare le istruzioni dello Stato membro di destinazione.*

4. *Gli Stati membri concludono un accordo separato sulle autorità da avvisare senza indugio in base al paragrafo 3. I funzionari che attraversano la frontiera sono vincolati dalle disposizioni del presente articolo e dal diritto dello Stato membro di destinazione nel territorio del quale essi agiscono.*

5. *Le misure adottate dai funzionari che attraversano la frontiera sono ascrivibili alla responsabilità dello Stato membro di destinazione.*

Emendamento 44

Articolo 18 bis (nuovo)

Articolo 18 bis

Cooperazione su richiesta

1. *Nell'ambito delle loro competenze e in conformità con il loro diritto nazionale, le autorità competenti degli Stati membri si prestano assistenza reciproca su richiesta.*

2. *Le autorità competenti degli Stati membri si prestano assistenza reciproca a norma dell'articolo 39, paragrafo 1, prima frase della Convenzione del 19 giugno 1990 che attua l'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, in particolare attraverso:*

- 1) *verifiche dell'identità di proprietari e detentori, nonché di conducenti di veicoli stradali, di imbarcazioni e navi o aeromobili, sempre che tale azione non sia già prevista dall'articolo 12;*
- 2) *informazioni riguardanti le patenti, i permessi nautici e autorizzazioni simili;*

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

- 3) *verifiche riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza;*
 - 4) *verifiche riguardanti i titoli di soggiorno;*
 - 5) *verifiche sull'identità degli abbonati alla rete telefonica e degli abbonati ad altre attrezzature di telecomunicazione, nella misura in cui queste sono accessibili pubblicamente;*
 - 6) *verifiche d'identità;*
 - 7) *inchieste sulla provenienza di oggetti quali armi, veicoli a motore o imbarcazioni e navi (domande relative al canale di vendita);*
 - 8) *elementi informativi provenienti dalla raccolta di dati e di documenti di polizia nonché informazioni provenienti dalla raccolta di dati delle autorità amministrative accessibili pubblicamente;*
 - 9) *segnalazioni urgenti relative alle armi e agli esplosivi, nonché segnalazioni riguardanti la contraffazione di mezzi di pagamento e di bolli;*
 - 10) *informazioni relative all'attuazione pratica di misure di osservazione transfrontaliere, di inseguimento transfrontaliero e di consegne sorvegliate; e*
 - 11) *notifica della disponibilità di una persona a rilasciare dichiarazioni.*
3. *Qualora l'autorità richiesta non sia competente per il trattamento della domanda, essa trasmette la domanda all'autorità competente. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente di detta trasmissione e dell'autorità competente per il trattamento della domanda. L'autorità competente tratta la domanda e trasmette il risultato all'autorità richiedente.*

Emendamento 45

Articolo 19, paragrafo 1

1. I funzionari di uno Stato membro di origine ***che partecipano ad un'operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro possono indossare l'uniforme nazionale.*** Possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature.

1. I funzionari di uno Stato membro di origine ***possono*** portare ***le armi di ordinanza***, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione nazionale dello Stato membro di origine. Lo Stato membro di destinazione può vietare ai funzionari dello Stato membro di origine di portare alcune armi, munizioni o attrezzature ***di ordinanza, purché la sua legislazione applichi lo stesso divieto ai propri funzionari.***

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 46

Articolo 19, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. *I funzionari di uno Stato membro di origine che partecipano ad un'operazione congiunta nel territorio di un altro Stato membro indossano l'uniforme nazionale. Tutte le persone che partecipano ad un'operazione congiunta devono portare un distintivo comune. Lo Stato membro di destinazione rilascia un documento di riconoscimento ai funzionari degli Stati membri di origine, con il nome, il grado e una fotografia digitale del funzionario.*

Emendamento 47

Articolo 24, paragrafo 1

1. *Ai sensi del presente capo, si intende per:* **soppresso**
- 1) *«trattamento di dati personali»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali, come raccolta, registrazione, organizzazione, memorizzazione, adattamento o modifica, ordinamento, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, nonché blocco, cancellazione o distruzione. Ai sensi della presente decisione, il trattamento comprende altresì l'informazione relativa all'esistenza o meno di una risposta positiva (hit);*
 - 2) *«procedura di consultazione automatizzata»: l'accesso diretto ad uno schedario automatizzato di un'altro servizio che dà origine ad una risposta interamente automatizzata;*
 - 3) *«indicizzazione»: contrassegno dei dati personali memorizzati senza l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro;*
 - 4) *«blocco»: contrassegno dei dati personali memorizzati con l'obiettivo di limitarne il trattamento in futuro.*

Emendamento 48

Articolo 24, paragrafo 2

2. Le seguenti disposizioni si applicano **ai dati da trasmettere o già trasmessi in base alla presente decisione, salvo se altrimenti previsto nei precedenti capi.**

2. Le seguenti disposizioni si applicano **alla raccolta e al trattamento di dati sul DNA e dattiloscopici in uno Stato membro e alla trasmissione di ulteriori dati personali che rientrano nel campo di applicazione della presente decisione quadro.**

Le seguenti disposizioni si applicano anche ai dati che sono o sono stati trasmessi a norma della presente decisione quadro.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 49

Articolo 25, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. *Gli Stati membri tengono conto delle varie categorie di dati personali e dei molteplici scopi per cui sono stati raccolti al fine di stabilire limiti temporali per la loro conservazione e condizioni idonee per la loro raccolta, ulteriore trattamento e trasferimento. I dati personali di coloro che non sono sospettati di aver commesso o partecipato ad un reato possono essere trattati soltanto per lo scopo per cui sono stati raccolti e durante un periodo limitato. Gli Stati membri stabiliscono restrizioni appropriate per quanto riguarda l'accesso e la trasmissione di tali dati.*

Emendamento 50

Articolo 25, paragrafo 3

3. *Il paragrafo 2 non si applica agli Stati membri in cui la trasmissione di dati personali ai sensi della presente decisione è stata già avviata a norma del trattato del 27 maggio 2005 fra il Regno del Belgio, la Repubblica Federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica Francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria riguardante l'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare al fine di lottare contro il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale («trattato di Prüm»).*

soppresso

Emendamento 51

Articolo 25, paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *I dati trattati a norma della presente decisione quadro non sono trasferiti o messi a disposizione di un paese terzo o di organizzazioni internazionali.*

Emendamento 52

Articolo 26, paragrafo 1

1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini.

1. Lo Stato membro ricevente può trattare dati personali solamente ai fini per i quali i dati sono stati trasmessi a norma della presente decisione **quadro**. Il trattamento per altri fini è ammesso unicamente previa autorizzazione dello Stato membro che gestisce lo schedario e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente. L'autorizzazione può essere concessa, **caso per caso**, sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro che gestisce lo schedario consenta il trattamento per altri fini.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 53

Articolo 27

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all'articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

I dati personali trasmessi possono essere trattati esclusivamente dalle autorità, dagli organi e dai tribunali competenti a procedere per realizzare le finalità di cui all'articolo 26. In particolare, i dati possono essere trasmessi ad altre autorità solo previa autorizzazione, **caso per caso**, dello Stato membro che li ha forniti e nel rispetto della legislazione nazionale dello Stato membro ricevente.

Emendamento 54

Articolo 28, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Categorie particolari di dati relativi all'origine razziale o etnica, alle opinioni politiche, al credo religioso o filosofico, all'appartenenza a un partito o a un sindacato, all'orientamento sessuale o alla salute, sono trattate solo in caso di assoluta necessità e in modo proporzionato ai fini di un determinato caso, nonché nel rispetto di garanzie specifiche.

Emendamento 55

Articolo 28, paragrafo 3, punto (2)

2) al termine del periodo massimo **di conservazione dei dati ai sensi della legislazione nazionale dello Stato membro che li ha trasmessi, qualora l'autorità di trasmissione abbia indicato tale periodo massimo all'autorità ricevente all'atto della trasmissione.**

2. al termine del periodo massimo **di due anni, salvo nei casi previsti agli articoli 14 e 16.**

Emendamento 56

Articolo 29, paragrafo 2, punto (1)

1) l'adozione **di** misure tecniche **aggiornate** per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;

1) l'adozione **delle migliori** misure tecniche **disponibili** per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati, in particolare riservatezza e integrità;

Emendamento 57

Articolo 30, paragrafo 2, alinea

2. Per la consultazione automatizzata dei dati in base agli articoli 3, 9 e 12 e per il raffronto automatizzato in base all'articolo 4 si applicano le seguenti disposizioni:

soppresso

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 58

Articolo 30, paragrafo 4

4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per **due** anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

4. I dati registrati sono protetti da idonee disposizioni contro ogni uso non conforme e altri usi impropri e sono conservati per **tre** anni. Dopo la scadenza del termine di conservazione, i dati registrati sono immediatamente cancellati.

Emendamento 59

Articolo 31, paragrafo 1

1. **Su richiesta della persona interessata, ai sensi della legislazione nazionale, essa, dopo aver provato la sua identità, riceve**, conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati, **informazioni sui dati trattati che la riguardano, sull'origine dei dati, i destinatari o le categorie di destinatari, la finalità del trattamento e la base giuridica che lo disciplina**. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

1. **Informazioni sui dati raccolti, sui dati trasmessi agli altri Stati membri e sulle autorizzazioni riguardanti tali dati vengono trattate** conformemente alla legislazione nazionale, senza spese irragionevoli, in forma generalmente comprensibile e senza ritardi ingiustificati. Inoltre, la persona interessata ha il diritto di far rettificare i dati inesatti o di far cancellare i dati trattati illecitamente. **La persona interessata è anche informata in merito a tale diritto**. Gli Stati membri assicurano inoltre che la persona interessata, in caso di violazione dei suoi diritti in materia di protezione dei dati, possa presentare ricorso ad un giudice o ad un tribunale indipendenti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della convenzione europea dei diritti dell'uomo o a un'autorità indipendente di controllo ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abbia la possibilità di chiedere il risarcimento dei danni o altra forma di riparazione giuridica. Le disposizioni giuridiche pertinenti dello Stato membro in cui la persona interessata fa valere i suoi diritti disciplinano le specifiche norme procedurali per l'esercizio di tali diritti, nonché la limitazione del diritto di accesso.

Emendamento 60

Articolo 32 bis (nuovo)

Articolo 32 bis

Gli Stati membri adottano le misure adeguate per garantire l'attuazione integrale delle disposizioni del presente capo e prevedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per i casi di violazione di tali disposizioni, in particolare delle disposizioni volte a garantire la riservatezza e la sicurezza del trattamento dei dati personali.

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 61

Articolo 32 ter (nuovo)

Articolo 32 ter

1. **Ai fini della trasmissione dei dati di cui agli articoli 3, 4, 9, 12, 14 e 16, ciascuno Stato membro designa uno o più punti di contatto nazionali.**
2. **Le competenze dei punti di contatto nazionali sono disciplinate dalla normativa nazionale vigente. I punti di contatto nazionali sono disponibili in qualsiasi momento.**
3. **L'elenco di tutti i punti di contatto nazionali è trasmesso da ogni Stato membro agli altri Stati membri ed è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

Emendamento 62

Articolo 33, paragrafo 2

2. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri e alla Commissione.

2. Le dichiarazioni presentate a norma del paragrafo 1 possono essere modificate in ogni momento con una dichiarazione presentata al Segretariato generale del Consiglio. Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le eventuali dichiarazioni ricevute agli Stati membri, **al Parlamento europeo** e alla Commissione.

Emendamento 63

Articolo 33, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le dichiarazioni, fatte salve quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 4, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 64

Articolo 34

Il Consiglio adotta le misure **necessarie per l'attuazione della presente decisione a livello dell'Unione seconda la procedura di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c, seconda frase del trattato UE.**

1. Il Consiglio adotta le misure **di attuazione soltanto previa consultazione del Parlamento europeo.**

2. **Le misure di attuazione vengono anche comunicate al garante europeo della protezione dei dati che può esprimere il suo parere in merito.**

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 65

Articolo 35

Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della presente decisione. **In casi particolari, gli Stati membri interessati possono concordare modalità differenti.**

Ogni Stato membro sostiene le spese operative derivanti, per le sue autorità, dall'applicazione della presente decisione **quadro**. **Tuttavia, il bilancio generale dell'Unione europea copre i costi relativi al funzionamento di TESTA II (Trans European Services for Telematics between Administrations — Servizio Telematico Transeuropeo tra Amministrazioni) o di qualsiasi altra rete utilizzata per scambiare i dati di cui al capo 2 della presente decisione quadro.**

Emendamento 66

Articolo 36, paragrafo 2

2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione.

2. Gli Stati membri possono concludere o mettere in vigore accordi o intese bilaterali o multilaterali che riguardano l'ambito di applicazione della presente decisione **quadro** dopo la sua entrata in vigore, nella misura in cui tali accordi o intese prevedano l'estensione o l'ampliamento degli obiettivi della presente decisione **quadro, compresi gli obiettivi di protezione dei dati della presente decisione quadro.**

Emendamento 67

Articolo 36, paragrafo 4

4. Gli Stati membri informano il Consiglio e la Commissione entro [... anni] dall'entrata in vigore della presente decisione in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare.

4. Gli Stati membri informano **il Parlamento europeo**, il Consiglio e la Commissione entro [... anni] dall'entrata in vigore della presente decisione **quadro** in merito agli accordi o alle intese esistenti, di cui al paragrafo 1, che desiderano continuare ad applicare.

Emendamento 68

Articolo 36, paragrafo 5

5. Gli Stati membri informano inoltre il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

5. Gli Stati membri informano inoltre **il Parlamento europeo**, il Consiglio e la Commissione riguardo a qualsiasi nuovo accordo o nuova intesa, di cui al paragrafo 2, entro tre mesi dalla loro firma ovvero, in caso di strumenti firmati prima dell'adozione della presente decisione **quadro**, entro tre mesi dalla loro entrata in vigore.

Emendamento 69

Articolo 37, paragrafo 2

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio **e alla Commissione** il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi

2. Gli Stati membri trasmettono al Segretariato generale del Consiglio il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente

Giovedì 7 giugno 2007

TESTO DEL REGNO DEL BELGIO, DELLA REPUBBLICA DI BULGARIA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DEL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA ROMANIA E DEL REGNO DI SVEZIA

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

imposti dalla presente decisione. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione.

decisione **quadro**. Nel procedere in tal senso, ciascuno Stato membro può indicare che applicherà immediatamente la presente decisione **quadro** nelle relazioni con gli Stati membri che hanno effettuato la stessa comunicazione. **Il Segretariato generale del Consiglio trasmette le notifiche pervenute agli Stati membri, al Parlamento europeo e alla Commissione.**

Emendamento 70

Articolo 37 bis (nuovo)

Articolo 37 bis

1. **Il Consiglio effettua ogni due anni una valutazione dell'applicazione amministrativa, tecnica e finanziaria, nonché dell'attuazione della presente decisione quadro.**
2. **Le modalità della consultazione automatizzata e della comparazione dei dati sul DNA e dattiloscopici sono valutate sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione quadro. Nel caso dei dati relativi all'immatricolazione dei veicoli, la prima valutazione ha luogo tre mesi dopo tale data.**
3. **Le relazioni di valutazione sono trasmesse al Parlamento europeo e alla Commissione.**

P6_TA(2007)0229

Accesso alla consultazione del sistema di informazione sui visti (VIS) *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 7 giugno 2007 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità (COM(2005)0600 — C6-0053/2006 — 2005/0232(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione (COM(2005)0600) ⁽¹⁾,
- visti gli articoli 30, paragrafo 1, lettera b), e 34, paragrafo 2, lettera c), del trattato UE,
- visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0053/2006),
- visto il protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio,

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.